

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

D.d.u.o. 1 marzo 2013 - n. 1729

Rimodulazione della dotazione finanziaria e modifica del bando "FRI - Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione" - Linea 6 internazionalizzazione del fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) approvato con d.d.u.o. n. 46 del 10 gennaio 2012

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETITIVITÀ

VISTI:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda SPA il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 «Internazionalizzazione»;
- la d.g.r. n. VIII/7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
 - è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) che individua la misura di intervento «Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI»;
 - si stabilisce che la gestione delle misure di intervento siano affidate a Finlombarda s.p.a., società finanziaria di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. VIII/1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in merito al Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) e al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti regionali a favore delle PMI lombarde» ed in particolare l'allegato B che definisce i criteri applicativi della Linea 6 Internazionalizzazione Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (FRI);
- la d.g.r. n. VIII/4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 «Garanzie»;

Richiamate:

- la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda spa sottoscritta il 30 settembre 11 (5737/RCC del 14 ottobre 11)
- la lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. relativa alla gestione del Fondo per l'internazionalizzazione a valere sulla linea di intervento 6 «Internazionalizzazione», sottoscritta dalle parti in data 14 ottobre 2008 (n. 11817/RCC del 27 ottobre 08) prorogata al 30 giugno 2015 (n. 17560/RCC del 22 gennaio 13) con la quale si incarica Finlombarda s.p.a. per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - assistenza tecnica alla DG Industria;
 - gestione amministrativa e contabile della Misura;
 - gestione operativa della misura;

Visti i decreti:

- n. 46 del 10 gennaio 12 «Approvazione del bando FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione Linea 6 Internazionalizzazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) in attuazione della d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011»;
- n. 237 del 18 gennaio 13 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011: ridistribuzione delle risorse allocate sul FRIM presso Finlombarda»;

Dato atto che:

- la dotazione iniziale del Fondo di rotazione per l'Internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato decreto n. 46 del 10 gennaio 2012, era pari ad € 4.200.000,00;
- il bando prevedeva la facoltà della DG IAEC di incrementare la dotazione finanziaria;
- a fronte della ridistribuzione delle risorse, di cui al sopra richiamato decreto n. 237 del 18 gennaio 13, per il Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - Linea 6 Internazionalizzazione del FRIM - sono disponibili presso Finlombarda spa, gestore del fondo, risorse pari ad € 5.000.000,00;

Dato atto che in base alle determinazioni di cui alla citata d.g.r. n. VIII/4203 del 25 ottobre 2012:

- la tipologia di garanzia richiesta alle imprese beneficiarie, per l'erogazione degli interventi finanziari concessi che non costituiscono anticipazione finanziaria, varia in base alla classe di rischio/punteggio attribuita all'impresa sulla base della metodologia di credit scoring;
- sulla base dei singoli interventi finanziari erogati senza garanzie è da accantonare una percentuale del 6,5% a valere sul Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione ed a favore della relativa sottorubricazione denominata «Fondo rischi FRIM FESR»;
- è dato mandato al Direttore Generale della Direzione IAEC di disporre che la metodologia di «Credit Scoring» possa essere rivista in funzione dell'andamento del mercato economico-finanziario e della sperimentazione della metodologia stessa, nonché di aggiornare il livello di rischio di riferimento, rilevato al 31 dicembre, entro il 31 marzo di ogni anno sulla base dei dati rilevati con riferimento all'anno solare precedente;

Ritenuto a fronte della ridistribuzione delle risorse nell'ambito del FRIM di cui al citato decreto n. 237 del 18 gennaio 13 di rimodulare la dotazione finanziaria del bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione Linea 6 Internazionalizzazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM)», approvato con decreto n. 46 del 10 gennaio 2012, per un importo di € 5.000.000,00 già allocate presso Finlombarda;

Ravvisata la necessità, anche in applicazione della citata d.g.r. n. VIII/4203 del 25 ottobre 2012, di modificare gli articoli di seguito indicati del bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione Linea 6 Internazionalizzazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM)» approvato con decreto n. 46 del 10 gennaio 2012, secondo quanto riportato nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- punto 2, art. 7 «Esclusioni»;
- punto 4, art. 9 «Oggetto e forma dell'agevolazione»;
- punto 2, art. 14 «Comunicazione degli esiti e stipula del contratto finanziario»;
- art. 15 «Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento» inserimento nuovo punto;
- punti 2, 4, art. 15 «Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento»;

Ritenuto al fine di assicurare chiarezza e comprensibilità ai possibili beneficiari della misura di procedere alla pubblicazione integrale del bando completo delle modifiche approvate con il presente provvedimento, individuato nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell'IX Legislatura;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa:

1. Di rimodulare, sulla base di quanto stabilito con decreto n. 237 del 18 ottobre 2013, la dotazione finanziaria del bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione Linea 6 Internazionalizzazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM)», approvato con decreto n. 46 del 10 gennaio 2012, per un importo di € 5.000.000,00 già allocato presso Finlombarda»;

2. Di modificare gli articoli di seguito indicati del bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione Linea 6 Internazionalizzazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM)» approvato con decreto n. 46 del 10 gennaio 2012, secondo quanto riportato nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- punto 2, art. 7 «Esclusioni»;
- punto 4, art. 9 «Oggetto e forma dell'agevolazione»;
- punto 2, art. 14 «Comunicazione degli esiti e stipula del contratto finanziario»;
- art. 15 «Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento» inserimento nuovo punto;
- punti 2, 4, art. 15 «Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento».

3. Di procedere alla pubblicazione integrale del bando, completo delle modifiche approvate con il presente provvedimento, individuato nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 08 marzo 2013

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet di Regione Lombardia www.industria.regione.lombardia.it e sul sito internet di Finlombarda s.p.a. www.finlombarda.it.

Il dirigente dell'unità organizzativa competitività
Cristina Colombo

— • —

Previsioni del bando approvato con d.d.u.o. n. 46 del 10/02/2012

punto 2, art. 7 "Esclusioni"
inserimento nuovo

punto 4, art. 9 "Oggetto e forma dell'agevolazione"

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario, con esclusivo riferimento alla sola quota erogata a titolo di finanziamento, sarà richiesta all'impresa beneficiaria garanzia fideiussoria rilasciata da banche, da imprese di assicurazione di cui alla legge 10 luglio 1982, n. 348, da intermediari finanziari e dai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del TUB così come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Nella fase transitoria, relativa alla piena operatività dell'albo di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 141/2010, da intermediari finanziari iscritti agli art. 106 e 107 del TUB nonché i confidi iscritti al 107.

Modifiche di cui al presente provvedimento

punto 2, art. 7 "Esclusioni"

- i Consorzi per l'internazionalizzazione costituiti ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 convertito in Legge n. 134 del 07/08/2012.

punto 4, art. 9 "Oggetto e forma dell'agevolazione"

~~A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario, con esclusivo riferimento alla sola quota erogata a titolo di finanziamento, sarà richiesta all'impresa beneficiaria garanzia fideiussoria rilasciata da banche, da imprese di assicurazione di cui alla legge 10 luglio 1982, n. 348, da intermediari finanziari e dai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del TUB così come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Nella fase transitoria, relativa alla piena operatività dell'albo di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 141/2010, da intermediari finanziari iscritti agli art. 106 e 107 del TUB nonché i confidi iscritti al 107.~~

In applicazione di quanto stabilito dalla DGR n. IX/4203 del 25/10/2012 a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario, potrà essere richiesta all'impresa beneficiaria garanzia fideiussoria per un importo pari al 100% dell'intervento finanziario da erogarsi a titolo di finanziamento. La predetta garanzia fideiussoria verrà richiesta sulla base del punteggio di credit score attribuito all'impresa beneficiaria secondo lo schema di seguito indicato:

Classe di rischio/punteggio	Esito/quadro cauzionale
da 10 a 19	Ammissibile senza garanzie
da 08 a 9,99	Ammissibile con: . Fidejussione Bancaria pari al 100% dei fondi regionali concessi; . Fideiussione di eventuali soggetti convenzionati con Regione Lombardia pari al 100% dei fondi regionali;
inferiore a 08	Non ammissibile

punto 2, art. 14, "Comunicazione degli esiti e stipula del contratto di intervento finanziario"

2. Con la medesima comunicazione il Soggetto Gestore richiede la produzione della seguente documentazione, utile ai fini della stipula del contratto di Intervento finanziario:

- a. certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore a 30 giorni;
- b. documentazione antimafia, limitatamente agli interventi finanziari di importo superiore a € 154.937,07 consistente alternativamente in:
 - informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. n. 490/94 attuativo della L. n. 47 /94 e DPR n. 252/98;
 - certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, integrato con nulla osta antimafia (in luogo al certificato di cui al punto a.). In tal caso il Soggetto Gestore procederà a richiedere egli stesso l'informativa antimafia alla competente Prefettura (il termine di 60 giorni previsto per l'erogazione da parte del Soggetto Gestore decorre dalla data di ricevimento dell'informativa antimafia);
- c. Documento Unico Regolarità Contributiva;
- d. Garanzie definite in sede di concessione dell'Intervento finanziario.

In caso di erogazione a titolo di anticipazione finanziaria, l'impresa beneficiaria dovrà produrre idonea garanzia fideiussoria prestata da intermediari bancari e assicurativi di importo pari all'anticipazione e sino a rendicontazione dei costi per importo pari all'anticipazione stessa.

punto 2, art. 14 "Comunicazione degli esiti e stipula del contratto di intervento finanziario"

2. Con la medesima comunicazione il Soggetto Gestore richiede la produzione della seguente documentazione, utile ai fini della stipula del contratto di Intervento finanziario:

- ~~a. certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore a 30 giorni;~~
 - ~~b. documentazione antimafia, limitatamente agli interventi finanziari di importo superiore a € 154.937,07 consistente alternativamente in:~~
 - ~~- informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. n. 490/94 attuativo della L. n. 47 /94 e DPR n. 252/98;~~
 - ~~- certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, integrato con nulla osta antimafia (in luogo al certificato di cui al punto a.). In tal caso il Soggetto Gestore procederà a richiedere egli stesso l'informativa antimafia alla competente Prefettura (il termine di 60 giorni previsto per l'erogazione da parte del Soggetto Gestore decorre dalla data di ricevimento dell'informativa antimafia);~~
 - ~~c. Documento Unico Regolarità Contributiva;~~
 - ~~d. Garanzie definite in sede di concessione dell'Intervento finanziario.~~
- a) atto costitutivo e statuto vigente;

b) copia atto di attribuzione dei poteri al soggetto sottoscrittore del contratto;

c) fotocopia del documento d'identità (in corso di validità) e del codice fiscale del firmatario;

d) garanzia fidejussoria, ove prevista ai sensi dell'art.9, redatta secondo gli schemi di cui punto 5 del medesimo art.9;

e) dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231 del 21/11/2007 in tema di Antiriciclaggio;

f) riferimenti dell'Istituto di credito: denominazione, indirizzo, coordinate bancarie (codice IBAN) e numero di conto corrente mediante il quale effettuare tutte le operazioni finanziarie di Progetto di investimento inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della citata legge;

g) dichiarazione dell'impresa per rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) art. 15 legge 12/11/2011n. 183;

h) dichiarazione dell'impresa per il rilascio dell'informativa antimafia secondo quanto previsto dall'art. 10 del DPR n. 252 del 3/06/1998 per interventi finanziari concessi di importo superiore ad € 154.937,07;

Il Soggetto Gestore procederà a richiedere, egli stesso, il rilascio del DURC agli uffici previdenziali e l'Informativa antimafia alla Prefettura competente per territorio (se prevista dal sopracitato art. 10 del DPR n. 252 del 3/06/1998). Il termine di 60 giorni previsto per l'erogazione, da parte del Soggetto Gestore, decorre dalla data di ricevimento del DURC ovvero (se prevista) dall'informativa antimafia.

I modelli di dichiarazione di cui ai punti e), g) e h) sono scaricabili accedendo

all'indirizzo <https://gefo.servizi.it/> nella sezione "Modulo di gestione workflow del progetto."

Art. 15 "Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento"

Inserimento nuovo punto

punto 2, art. 15 "Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento"

L'intervento finanziario è erogato dal Soggetto Gestore, successivamente alla stipula del contratto di Intervento finanziario in due *tranches*:

- a) la prima a titolo di anticipazione (quota finanziamento), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa;
- b) la seconda a saldo (quota contributo in c.to capitale), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa;

Art. 15 "Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento"

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare la rendicontazione del progetto, utilizzando la modulistica disponibile sul sistema di procedura informatica, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento come definito all'art. 10.

ora p. 3, art. 15 "Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento"

~~L'intervento finanziario è erogato dal Soggetto Gestore, successivamente alla stipula del contratto di Intervento finanziario in due *tranches*:~~

- ~~a) la prima a titolo di anticipazione (quota finanziamento), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa;~~
- ~~b) la seconda a saldo (quota contributo in c.to capitale), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa;~~

L'intervento finanziario è erogato dal Soggetto Gestore a saldo ad avvenuta conclusione del progetto in un'unica soluzione (quota di contributo in conto capitale e quota a titolo di finanziamento) successivamente alla stipula del contratto di Intervento finanziario, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa di cui al precedente art. 14 punto 2) e successivo punto 6.

E' facoltà dell'impresa chiedere l'erogazione dell'intervento finanziario in due *tranches* (anticipazione e saldo).

In tal caso l'intervento è erogato dal Soggetto Gestore, successivamente alla stipula del contratto di intervento finanziario secondo le seguenti modalità:

- a) la prima a titolo di anticipazione (quota finanziamento), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione

prevista in forma completa cui al precedente art. 14 punto 2;

- b) la seconda a saldo (quota contributo in c.to capitale), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa di cui al successivo punto 6 ;

In caso di erogazione a titolo di anticipazione finanziaria, l'impresa beneficiaria dovrà produrre idonea garanzia fideiussoria prestata da intermediari bancari e assicurativi di importo pari all'anticipazione e sino a rendicontazione dei costi per importo pari all'anticipazione stessa.

Tale garanzia prestata sarà svincolata in funzione dell'esito positivo della verifica della rendicontazione delle spese sostenute relativamente all'intero programma ammesso all'agevolazione.

p. 4, art. 15 "Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento"

- a. documentazione antimafia, limitatamente agli interventi finanziari di importo superiore a € 154.937,07 consistente alternativamente in:
- informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. n. 490/94 attuativo della L. n 47 /94 e DPR n. 252/98;
 - certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, integrato con nulla osta antimafia (in luogo al certificato di cui al punto a.). In tal caso il Soggetto Gestore procederà a richiedere egli stesso l'informativa antimafia alla competente Prefettura (il termine di 60 giorni previsto per l'erogazione da parte del Soggetto Gestore decorre dalla data di ricevimento dell'informativa antimafia);
- b. Documento Unico Regolarità Contributiva;

ora p. 6, art. 15 "Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento"

- a. ~~documentazione antimafia, limitatamente agli interventi finanziari di importo superiore a € 154.937,07 consistente alternativamente in:~~
- ~~- informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. n. 490/94 attuativo della L. n 47 /94 e DPR n. 252/98;~~
 - ~~- certificato camerale con vigenza rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, integrato con nulla osta antimafia (in luogo al certificato di cui al punto a.). In tal caso il Soggetto Gestore procederà a richiedere egli stesso l'informativa antimafia alla competente Prefettura (il termine di 60 giorni previsto per l'erogazione da parte del Soggetto Gestore decorre dalla data di ricevimento dell'informativa antimafia);~~
- b. Documento Unico Regolarità Contributiva;
- a. dichiarazione dell'impresa per il rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva);
- b. dichiarazione dell'impresa per il rilascio dell'informativa antimafia secondo quanto previsto dall'art. 10 del DPR n. 252 del 3/06/1998 per interventi finanziari concessi di importo superiore ad € 154.937,07;

CRITERI APPLICATIVI
LINEA 6 INTERNAZIONALIZZAZIONE
FONDO DI ROTAZIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE (FRI)
anno 2013

1. FINALITÀ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM), istituito con DGR n. VIII/5130 del 18 luglio 2007, ha lo scopo di sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate all'innovazione ed allo sviluppo competitivo sul mercato interno ed internazionale nonché sostenere la loro crescita dimensionale ed il consolidamento sul territorio. 2. In particolare, la Linea di intervento 6 Internazionalizzazione intende supportare le MPMI lombarde nell'avvio di programmi di investimento atti a sviluppare e consolidare la presenza e la capacità d'azione sui mercati internazionali mediante la creazione di nuove società estere (New.Co.). 3. Il Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (di seguito "FRI"), sostiene programmi di investimento realizzati da imprese lombarde, in forma diretta o in joint-venture con altre imprese, finalizzati alla creazione di insediamenti produttivi permanenti all'estero. Detti insediamenti sono da intendersi come stabilimenti produttivi o strutture operative finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi e dotate di autonomia economica e tecnico funzionale.
2. RISORSE FINANZIARIE	<ol style="list-style-type: none"> 1. La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni). La Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria del presente Bando secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1988 del 13/07/2011.
3. SOGGETTO GESTORE	<ol style="list-style-type: none"> 1. La gestione del FRI è affidata a Finlombarda S.p.A. – società finanziaria soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia.
4. REGIME DI AIUTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Interventi Finanziari di cui al presente Bando sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). 2. Il regime di aiuti relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato UE agli aiuti d'importanza minore (cd. "de minimis") alle imprese, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Regolamento CE n. 1998/2006 emanato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2006 e pubblicato sulla G.U. U.E n. 379 del 28 dicembre 2006), consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a €. 200.000,00 nell'ultimo triennio (art. 2.2 del Reg. 1998/2006) decorrente dalla concessione del primo aiuto in regime "de minimis". 3. Se l'impresa richiedente ha ottenuto, aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore a €. 200.000,00, tale limite quindi non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti per effetto della concessione del contributo richiesto. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. 4. L'intensità dell'aiuto concesso viene espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo così come previsto dalla normativa "de minimis".
5. LOCALIZZAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il programma d'investimento deve essere realizzato nell'ambito dei Paesi UE ed Extra UE ad esclusione dell'Italia.

<p>6. SOGGETTI BENEFICIARI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possono richiedere l'Intervento Finanziario le MPMI in qualunque forma costituite, ivi incluse le società cooperative e le società consorziali, in possesso di uno dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: <ol style="list-style-type: none"> a. attive da almeno due anni nel settore manifatturiero (codice primario Ateco 2007 lett. C); b. attive da almeno due anni nel settore delle costruzioni (codice primario Ateco 2007 lett. F); c. attive da almeno due anni in uno dei seguenti settori dei servizi alle imprese (codice primario Ateco 2007): <ul style="list-style-type: none"> • J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; • J 63 Attività di servizi d'informazione e altri servizi informatici; • M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale; • M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; • M 72 Ricerca scientifica e sviluppo; • M 73 Pubblicità e ricerche di mercato; • M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche; • N78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale; • H 52.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi • H 52.24 Movimentazione merci 2. I soggetti richiedenti devono inoltre, alla data di presentazione della domanda: <ol style="list-style-type: none"> a. essere iscritti al registro delle imprese; b. avere una sede operativa in Lombardia da almeno due anni ; 3. In caso di Società Consortile il requisito dell'operatività minima dei due anni, laddove non presente in capo alla società, può essere verificato in capo ad almeno i 2/3 dei soci. 4. E' possibile presentare una domanda da parte di più imprese aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) in caso di progetto che preveda la creazione di una new.co estera attraverso il conferimento congiunto da parte delle stesse imprese (di seguito "Progetto unitario"). In tal caso le domande di ogni singola impresa dovranno essere presentate entro un arco temporale massimo di 10 giorni dalla presentazione della prima domanda da parte di uno dei partner di Progetto pena l'inammissibilità dell'intero progetto unitario.
<p>7. ESCLUSIONI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sono escluse dagli Interventi Finanziari di cui al presente Bando: <ol style="list-style-type: none"> a) le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione di data 15 dicembre 2006 (cd. Regolamento "de minimis"); b) le imprese in difficoltà al momento della concessione dell'aiuto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006. In applicazione di detto Regolamento CE n. 1998/2006, per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicate sulla G.U.U.E. n. C 244 dell'1.10.2004; c) le MPMI che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 2. Sono altresì esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - i Consorzi ex Legge n. 83 del 21 febbraio 1989, ovvero che hanno come scopo sociale la promozione e/o l'esportazione dei prodotti dei consorziati; - i Consorzi per l'internazionalizzazione costituiti ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 convertito in Legge n. 134 del 07/08/2012. 3. La misura in questione non comporta l'erogazione di aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti o servizi interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 08 marzo 2013

8. CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il programma di investimento deve essere finalizzato: <ol style="list-style-type: none"> a. per le imprese del settore manifatturiero: <ol style="list-style-type: none"> i. alla realizzazione di nuovi Insedimenti Produttivi permanenti; ii. alla realizzazione di nuovi centri di assistenza tecnica post-vendita permanenti. b. per le imprese del settore dei servizi e delle costruzioni alla realizzazione di nuovi Insedimenti Produttivi permanenti; 2. Il programma di investimento non deve prevedere interventi di delocalizzazione delle sedi localizzate in Lombardia e/o sul territorio nazionale. Ai fini del presente Bando, per delocalizzazione si intende la dismissione totale o parziale di attività produttive con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/delle sede/i operativa/e localizzate in Lombardia e sul territorio nazionale. 3. Il programma di investimento potrà essere realizzato sia in forma diretta (capitale sociale detenuto al 100% dall'impresa richiedente) che in joint-venture con altre imprese nazionali o estere. 4. La New.Co estera deve avere autonoma personalità giuridica e può essere da costituire o già costituita da non oltre 6 mesi alla data di presentazione della domanda di Intervento finanziario. 5. E' esclusa l'ammissibilità di programmi di investimento che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione secondo quanto indicato all'art. 1, lett. d) del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis". 								
9. OGGETTO E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Intervento finanziario è pari al 40% delle spese ammissibili di cui al successivo art. 10. 2. Coerentemente alla previsione di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Intervento finanziario è così composto: <ol style="list-style-type: none"> a) una quota, fino al 40% dell'Intervento finanziario complessivo, a titolo di contributo in conto capitale; b) una quota, pari almeno al 60% dell'intervento finanziario, a titolo di finanziamento a tasso agevolato. 3. La quota a titolo di finanziamento è regolata dalle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - Durata: da un minimo di 5 anni ad un massimo di 7 anni di cui massimo 2 di preammortamento; - Rimborso: in rate semestrali costanti di capitale ed interessi con scadenza il 30/06 e il 31/12 di ogni anno; - Tasso di interesse: tasso fisso pari allo 0,50% su base annua. 4. In applicazione di quanto stabilito dalla DGR n. IX/4203 del 25/10/2012 a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario, potrà essere richiesta all'impresa beneficiaria garanzia fideiussoria per un importo pari al 100% dell'intervento finanziario da erogarsi a titolo di finanziamento. La predetta garanzia fideiussoria verrà richiesta sulla base del punteggio di credit score attribuito all'impresa beneficiaria secondo lo schema di seguito indicato: <table border="1" data-bbox="384 1234 1349 1591" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Classe di rischio/punteggio</th> <th style="text-align: center;">Esito/quadro cauzionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">da 10 a 19</td> <td>Ammissibile senza garanzie</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 08 a 9,99</td> <td>Ammissibile con: <ul style="list-style-type: none"> • Fidejussione Bancaria pari al 100% dei fondi regionali concessi; • Fideiussione di eventuali soggetti convenzionati con Regione Lombardia pari al 100% dei fondi regionali; </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">inferiore a 08</td> <td>Non ammissibile</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di erogazione a titolo di anticipazione finanziaria, l'impresa beneficiaria dovrà produrre idonea garanzia fideiussoria prestata da intermediari bancari e assicurativi di importo pari all'anticipazione e sino a rendicontazione dei costi per importo pari all'anticipazione stessa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Le garanzie fideiussorie devono essere redatte secondo gli schemi scaricabili accedendo all'indirizzo https://gefo.servizi.it/ nella sezione "Modulo di gestione workflow del progetto". 	Classe di rischio/punteggio	Esito/quadro cauzionale	da 10 a 19	Ammissibile senza garanzie	da 08 a 9,99	Ammissibile con: <ul style="list-style-type: none"> • Fidejussione Bancaria pari al 100% dei fondi regionali concessi; • Fideiussione di eventuali soggetti convenzionati con Regione Lombardia pari al 100% dei fondi regionali; 	inferiore a 08	Non ammissibile
Classe di rischio/punteggio	Esito/quadro cauzionale								
da 10 a 19	Ammissibile senza garanzie								
da 08 a 9,99	Ammissibile con: <ul style="list-style-type: none"> • Fidejussione Bancaria pari al 100% dei fondi regionali concessi; • Fideiussione di eventuali soggetti convenzionati con Regione Lombardia pari al 100% dei fondi regionali; 								
inferiore a 08	Non ammissibile								

10. SPESE AMMISSIBILI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sono ammissibili i conferimenti in denaro o in natura (es: macchinari, impianti e attrezzature nuovi o usati acquisiti da fornitori di settore) versati a titolo di capitale sociale nell'impresa estera (new.co) per la realizzazione di quanto previsto all'art. 8. 2. La partecipazione del soggetto richiedente nella New.Co., anche a seguito del conferimento, deve essere almeno pari al 30% del capitale sociale della New.Co. medesima. Tale requisito deve sussistere in capo al soggetto beneficiario salvo il caso di progetto unitario presentato da più imprese richiedenti; in tal caso il requisito deve sussistere cumulativamente in capo al totale dei richiedenti. 3. Il valore del conferimento deve essere comunque pari ad almeno: <ul style="list-style-type: none"> • € 100.000,00 per le imprese del settore manifatturiero; • € 50.000,00 per le imprese del settore dei servizi e delle costruzioni. <p>Nel caso di Progetto unitario presentato da più imprese beneficiarie, il valore minimo del conferimento ammissibile ad agevolazione da parte delle singole imprese non potrà essere inferiore al 50% dei valori minimi di conferimento sopra previsti; tale requisito deve sussistere in capo ad ogni singola impresa.</p> 4. Qualora il conferimento in natura consista in beni immateriali o in beni materiali non nuovi di fabbrica, il valore del conferimento dovrà essere comprovato da perizia estimativa asseverata prodotta da professionista abilitato. Nel caso di beni materiali nuovi di fabbrica il valore del conferimento sarà assunto pari al valore di acquisto, al netto di oneri accessori ed imposte, come risultante dalla fattura di acquisto o titolo equipollente intestata al soggetto richiedente. 5. Sono ammissibili esclusivamente i conferimenti effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda di Intervento finanziario. 6. Il conferimento a titolo di capitale sociale dell'impresa beneficiaria a favore dell'impresa estera (New. Co) deve essere funzionale alla realizzazione di un programma di investimento da parte di quest'ultima. Il costo del programma di investimento deve essere almeno pari al valore del conferimento. 7. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili. 8. Il programma di investimento della New.Co. deve prevedere le seguenti tipologie di costo: <ol style="list-style-type: none"> a. Acquisto, ristrutturazione e realizzazione di beni immobili funzionali all'attività ad esclusione dei terreni; b. Canoni per la locazione dell'immobile per un anno e comunque per un importo non superiore al 20% del programma di investimento; c. Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature; d. Oneri per la registrazione dei diritti industriali (marchi e brevetti); e. Spese di commissione per garanzie nel limite massimo del 2% del programma di investimento; f. Acquisto di sistemi gestionali integrati, incluso l'installazione e il potenziamento di collegamenti telematici tra imprese; g. Spese per il personale tecnico ed amministrativo dell'impresa beneficiaria impegnato nelle attività di realizzazione e coordinamento del programma di investimento e comunque entro i limiti del 20% del programma di investimento. 9. La conclusione del programma di investimento dovrà essere dichiarata dall'impresa beneficiaria con autocertificazione redatta ai sensi di legge (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000), attestante l'avvio operativo della New-Co ed il costo sostenuto per ciascuna delle voci di spesa di cui al precedente punto 7. 10. I programmi di investimento della new-co devono concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione dell'Intervento finanziario all'impresa beneficiaria. 11. Ai fini del presente Bando la new-co si intenderà operativa quando tutti i fattori produttivi sono in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività.
------------------------------	--

11. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	<ol style="list-style-type: none"> 1. La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere presentata esclusivamente <i>on line</i> a partire dalle ore 10,00 del giorno 15 febbraio 2012 al seguente indirizzo telematico: www.regione.lombardia.it - menù "Servizi" - "Finanziamenti on line" oppure https://gefo.servizi.it/. 2. Nell'apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici personali (login/password). 3. La domanda on line (Modulo di adesione) contiene le seguenti sezioni: <ol style="list-style-type: none"> a. Registrazione b. Notizie sull'azienda c. Sede operativa d. Dati economici e. Personale f. Elenco soci g. Soci e titolari di cariche e qualifiche h. Partecipate i. Sede dell'investimento j. Rappresentante legale k. Contatto negoziale l. Soggetto esterno incaricato m. Notizie attività n. Documenti obbligatori o. Documenti p. Programma di investimento q. Informazioni economico/finanziarie r. Fidi a breve s. Finanziamenti medio/lungo termine t. Leasing u. Proprietà immobiliari v. De minimis w. Autodichiarazioni (tra le quali quelle di agli artt. 4 e 7) x. Invio elettronico <p>Le singole Sezioni devono essere compilate in ogni loro parte.</p> 4. La domanda per l'accesso all'Intervento finanziario, prima del caricamento definitivo nel Sistema di procedura Informatica, dovrà essere opportunamente validata, pena l'inammissibilità, mediante l'apposizione della firma elettronica o digitale da parte del Legale Rappresentante dell'impresa. 5. La firma dovrà essere apposta utilizzando la carta regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale. I documenti informatici devono essere firmati elettronicamente o digitalmente¹ dal Legale Rappresentante dell'impresa. 6. La data di protocollazione della domanda verrà generata solo successivamente al pagamento del bollo virtuale accedendo all'apposita sezione online del portale GEFO. L'assolvimento degli obblighi di bollo in forma elettronica deve essere effettuato con carta di credito (circuiti abilitati VISA e MASTERCARD). 7. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti: <ol style="list-style-type: none"> a) copia ultimi due Bilanci completi ed approvati laddove esistenti. Per le imprese che non hanno obbligo di bilancio, dovranno essere prodotte analoghe situazioni inerenti gli ultimi due esercizi conclusi sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa; b) situazione economico patrimoniale aggiornata relativa all'esercizio in corso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; c) scheda tecnica di progetto; d) modulo "Dimensione Impresa" e) fotocopia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante; f) lettera di intenti con il partner straniero o nazionale in caso di joint-venture da costituire o atto di costituzione della New.Co. qualora già costituita. 8. La mancata osservanza delle modalità di presentazione di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità della domanda presentata. 9. Ciascuna impresa beneficiaria può presentare, fatto salvo quanto di seguito precisato, una sola domanda a valere sul presente Bando. Possono essere presentate successive domande a condizione che gli Interventi finanziari concessi per precedenti domande siano in fase di ammortamento ed i relativi investimenti siano stati totalmente realizzati e rendicontati. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria inoltri espressa rinuncia all'Intervento finanziario richiesto, la stessa potrà presentare una successiva domanda solo se detta rinuncia venga trasmessa al Soggetto Gestore in data antecedente all'assunzione del decreto regionale di concessione dell'intervento finanziario. Possono infine ripresentare una successiva domanda le imprese che hanno avuto esito negativo ad una precedente domanda. 10. Il dirigente responsabile del procedimento effettuerà il monitoraggio costante delle domande presentate e, sulla base della valutazione dell'ammontare degli Interventi finanziari richiesti, si riserva la facoltà di procedere alla chiusura dei termini di presentazione delle domande.
---	--

¹ Dal primo luglio 2011 la Firma Digitale per essere valida deve obbligatoriamente essere conforme alle nuove regole tecniche (Deliberazione DigitAP n. 45/2009 in vigore dal 30 agosto 2010). Di conseguenza chi utilizza un client o un'applicazione di verifica e/o apposizione di firma digitale, deve accertarsi con il fornitore Ente certificatore riconosciuto a livello nazionale che tale applicativo sia aggiornato all'ultima versione disponibile e conforme alle nuove regole tecniche. Si segnala inoltre che la firma apposta con la CRS Carta Regionale dei Servizi non è sottoposta a questa normativa e continua, quindi, a rimanere valida.

12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	<ol style="list-style-type: none">1. L'istruttoria delle domande presentate è effettuata nel rispetto della procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione <i>on line</i> e sino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 2.2. L'istruttoria delle domande si svolgerà, a cura del soggetto Gestore, secondo le seguenti modalità e tempistiche:<ol style="list-style-type: none">a) istruttoria formale: finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite dal Soggetto richiedente ed il rispetto delle modalità di presentazione di cui all'art. 11.b) istruttoria di merito: finalizzata ad esprimere un giudizio sul programma di investimento e sulla sostenibilità economico-finanziaria ed ammissibilità delle spese.3. L'istruttoria formale e di merito è effettuata dal Soggetto Gestore entro 60 giorni dalla data di presentazione <i>on-line</i> della domanda. <p>Il Soggetto Gestore, nel corso delle attività di istruttoria di merito, si riserva la facoltà di richiedere alle impresa beneficiarie i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni di calendario dalla data della richiesta.</p> <p>A fronte delle richieste di chiarimenti o integrazioni i tempi di istruttoria si intenderanno temporaneamente sospesi; gli stessi riprendono a decorrere successivamente all'avvenuta produzione dei chiarimenti o integrazioni richiesti, o comunque alla scadenza del 15° giorno dalla richiesta. In assenza di risposte nei termini sopra indicati, l'istanza si intenderà automaticamente decaduta.</p>
--------------------------------------	---

Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 08 marzo 2013

	4. L'istruttoria di merito sarà svolta sulla base dei seguenti elementi di valutazione:		
	ELEMENTI DI VALUTAZIONE		
	AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	
	Programma d'investimento	Coerenza e correlazione del programma di investimento rispetto all'attività svolta dal Soggetto richiedente	0 - 35
		Sinergie ed integrazioni attivabili tra Soggetto richiedente e New. Co.	
		Adeguatezza delle risorse finanziarie e risorse umane (interne ed esterne)	
Modello gestionale	Strategia di sviluppo e strategie competitive	0 - 20	
	Effetti attesi in termini di mercato, capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto e di sostenibilità degli equilibri economico-finanziari		
	Qualità del management e struttura organizzativa in relazione agli obiettivi e al contenuto del programma		
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi swot	0 - 10	
Valutazione economico-finanziaria	Credit scoring: - struttura patrimoniale e finanziaria - struttura economica - capacità di generare risorse	0 - 35	
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)		
	Totale	0 - 100	
	5. Sono ammessi all'intervento finanziario i Soggetti richiedenti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti ed un punteggio almeno pari a 20 punti relativamente all'elemento "valutazione economico-finanziaria". 6. Nel caso di programmi di investimento unitari, di cui all'art. 6 punto 4, sarà svolta un'istruttoria di merito per ciascuna delle imprese richiedenti. Il punteggio del Progetto unitario ai fini della verifica delle soglie minime previste al precedente punto 6 sarà calcolato come media ponderata dei punteggi attribuiti alle singole imprese. La ponderazione terrà conto del peso della spesa ammissibile afferente ciascun richiedente rispetto a quella complessivamente ammissibile nell'ambito del Progetto unitario.		
13. APPROVAZIONE DEGLI ESITI FINALI E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI	1. Gli esiti delle istruttorie del Soggetto Gestore, relativi alle domande ritenute ammissibili e non ammissibili, sono trasmessi al Responsabile del procedimento dal Soggetto Gestore per il tramite del sistema di procedura informatica.		
	2. Il Dirigente competente della DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione provvederà ad emanare mensilmente il conseguente decreto.		

<p>14. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI E STIPULA DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entro 10 giorni dalla ricezione del decreto di cui all'articolo precedente, il Soggetto Gestore provvede a comunicare, tramite il Sistema di procedura Informatica, alle imprese beneficiarie l'ammissione all'Intervento finanziario e la relativa intensità di aiuto in termini di ESL. 2. Con la medesima comunicazione il Soggetto Gestore richiede la produzione della seguente documentazione, utile ai fini della stipula del contratto di Intervento finanziario: <ol style="list-style-type: none"> a) atto costitutivo e statuto vigente; b) copia atto di attribuzione dei poteri al soggetto sottoscrittore del contratto; c) fotocopia del documento d'identità (in corso di validità) e del codice fiscale del firmatario; d) garanzia fidejussoria, ove prevista ai sensi dell'art. 9, redatta secondo gli schemi di cui punto 5 del medesimo art. 9; e) dichiarazione ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 21/11/2007 in tema di Antiriciclaggio; f) riferimenti dell'Istituto di credito: denominazione, indirizzo, coordinate bancarie (codice IBAN) e numero di conto corrente mediante il quale effettuare tutte le operazioni finanziarie di Progetto di investimento inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della citata legge; g) dichiarazione dell'impresa per rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) art. 15 legge 12/11/2011 n. 183; h) dichiarazione dell'impresa per il rilascio dell'informativa antimafia secondo quanto previsto dall'art. 10 del DPR n. 252 del 3/06/1998 per interventi finanziari concessi di importo superiore ad € 154.937,07; <p>Il Soggetto Gestore procederà a richiedere, egli stesso, il rilascio del DURC agli uffici previdenziali e l'Informativa antimafia alla Prefettura competente per territorio (se prevista dal sopracitato art. 10 del DPR n. 252 del 3/06/1998). Il termine di 60 giorni previsto per l'erogazione, da parte del Soggetto Gestore, decorre dalla data di ricevimento del DURC ovvero (se prevista) dall'informativa antimafia.</p> <p>I modelli di dichiarazione di cui ai punti e), g) e h) sono scaricabili accedendo all'indirizzo https://gefo.servizi.it/ nella sezione "Modulo di gestione workflow del progetto".</p>
---	---

**15. MODALITÀ DI
RENDICONTAZIONE E
DI EROGAZIONE DEL
FINANZIAMENTO**

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare la rendicontazione del progetto utilizzando la modulistica disponibile sul sistema di procedura informatica, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento come definito all'art. 10.
2. La domanda di erogazione dell'intervento finanziario dovrà essere presentata dall'impresa beneficiaria utilizzando la modulistica disponibile sul sistema di procedura informatica. L'erogazione avverrà secondo le modalità di seguito descritte.
3. L'intervento finanziario è erogato dal Soggetto Gestore a saldo ad avvenuta conclusione del progetto in un'unica soluzione (quota di contributo e quota a titolo di finanziamento) successivamente alla stipula del contratto di Intervento finanziario, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa di cui al precedente art. 14 punto 2) e successivo punto 6.
4. E' facoltà dell'impresa chiedere l'erogazione dell'intervento finanziario in due tranches (anticipazione e saldo).
In tal caso l'intervento è erogato dal Soggetto Gestore, successivamente alla stipula del contratto di Intervento finanziario secondo le seguenti modalità:
 - a) la prima a titolo di anticipazione (quota finanziamento), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa di cui al precedente art. 14 punto 2;
 - b) la seconda a saldo (quota contributo in c.to capitale), entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista in forma completa di cui al successivo punto 6 ;

In caso di erogazione a titolo di anticipazione finanziaria, l'impresa beneficiaria dovrà produrre idonea garanzia fideiussoria prestata da intermediari bancari e assicurativi di importo pari all'anticipazione e sino a rendicontazione dei costi per importo pari all'anticipazione stessa.
Tale garanzia prestata sarà svincolata in funzione dell'esito positivo della verifica della rendicontazione delle spese sostenute relativamente all'intero programma ammesso all'agevolazione.
5. L'erogazione dell'Intervento finanziario è subordinata alla verifica da parte del Soggetto Gestore di quanto previsto dall'art. 48bis del DPR 602/2003 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori ad €10.000,00.
6. Ai fini dell'erogazione del saldo (quota contributo in conto capitale), l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere al Soggetto Gestore, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento come definito all'art. 10, la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione dell'impresa per il rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva);
 - b. dichiarazione dell'impresa per il rilascio dell'informativa antimafia secondo quanto previsto dall'art. 10 del DPR n. 252 del 3/06/1998 per interventi finanziari concessi di importo superiore ad € 154.937,07;
 - c. dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la conclusione del programma di investimento, l'avvio dell'operatività del nuovo insediamento estero con la specificazione che lo stesso non ha comportato delocalizzazione ai sensi del precedente punto 2 dell'art. 8;
 - d. dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la veridicità delle spese sostenute dalla New.Co estera, la loro corrispondenza alle tipologie di spese ammissibili e l'avvenuto pagamento delle stesse;
 - e. atto costitutivo della New-Co;
 - f. certificato camerale o documento equipollente della new-co;
 - g. copia della documentazione amministrativo-contabile e bancaria comprovante l'avvenuto conferimento a titolo di capitale sociale;
 - h. compilazione mediante il sistema di procedura informatica di un questionario di valutazione dell'iniziativa da parte del soggetto beneficiario.

Il Soggetto Gestore si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini della verifica della rendicontazione.

In ogni caso il termine di 60 giorni previsto per l'erogazione, da parte del Soggetto Gestore decorre dalla data di ricevimento del DURC ovvero (se prevista) dall'Informativa antimafia.

La rendicontazione avverrà col supporto del Sistema di procedura Informatica.

 - i. A seguito di verifica della rendicontazione, la Direzione Generale Industria, su proposta del Soggetto Gestore, potrà procedere alla rideterminazione dell'intervento finanziario sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. L'eventuale rideterminazione viene applicata alla quota dell'intervento finanziario a titolo di contributo in conto capitale e comunque nel rispetto dei limiti previsti alla lettera b), punto 1 dell'art. 16.
 - j. Eventuali variazioni in aumento delle spese ammissibili non determinano in alcun caso l'incremento dell'ammontare dell'intervento finanziario concesso.
 - k. Eventuali proroghe della durata del programma di investimento potranno essere concesse dalla Direzione Generale Industria, con provvedimento del responsabile del procedimento, nel limite massimo di 180 giorni.

<p>16. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI</p>	<p>1. I soggetti beneficiari sono obbligati, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, pena la revoca totale o parziale dell'Intervento finanziario a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. realizzare il programma d'investimento in conformità a quanto ammesso all'Intervento finanziario e comunque per un importo pari almeno al 70% della spesa ammessa; b. comunicare tempestivamente per iscritto alla Direzione Generale Industria eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a modifiche soggettive o inerenti il programma di investimento verificatesi in fase di realizzazione del progetto e nel periodo di durata del finanziamento; c. non cumulare gli Interventi finanziari previsti dal presente bando con altri "aiuti di stato", anche di natura fiscale, richieste od ottenute per le medesime spese; d. realizzare e rendicontare il progetto nei termini previsti con particolare riferimento a: ultimare il programma di spesa (operazione di conferimento e messa in attività della new.co) entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione; procedere alla richiesta di erogazione del saldo entro 60 giorni dalla conclusione del programma di investimento ammesso all'intervento finanziario; e. consentire ispezioni e controlli da parte del Soggetto Gestore e di Regione Lombardia e fornire ogni utile dato e/o informazioni richiesti; f. conservare per tutta la durata del finanziamento i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al programma d'investimento, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezioni; g. mantenere la partecipazione oggetto dell'Intervento finanziario per almeno 5 (cinque) anni dalla concessione dell'intervento finanziario ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso all'intervento, come previsto dal Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 123, art. 9; h. compilare il questionario di valutazione dell'iniziativa disponibile sul sistema informativo alla conclusione del progetto o all'erogazione a saldo; i. fornire tramite sistema informativo i dati di monitoraggio di cui all'art. 19;
<p>17. REVOCHE, RINUNCE E SANZIONI</p>	<p>1. Qualora il programma di investimento sia stato realizzato parzialmente, purché nel rispetto di quanto previsto al comma successivo e sempreché ne siano garantite le caratteristiche, le finalità e gli obiettivi posti dal presente bando, l'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato con decreto dirigenziale di Regione Lombardia. L'eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario sarà effettuata in sede di rendicontazione finale.</p> <p>2. Con decreto dirigenziale, l'intervento finanziario viene revocato parzialmente o totalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in caso di assenza di uno o più requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando; b. qualora l'impresa beneficiaria non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al programma ed alle dichiarazioni rese; c. nel caso in cui l'impresa beneficiaria non mantenga la partecipazione nella new.co estera per almeno 5 anni dalla data di concessione dell'intervento finanziario ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso all'intervento; d. qualora il programma non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso ad agevolazione; nel caso il programma di investimento sia stato realizzato parzialmente, e comunque in misura almeno pari al 70%, purché ne siano garantite le caratteristiche, le finalità e gli obiettivi di cui al presente bando, l'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato riducendo la quota di contributo a fondo perduto; e. qualora il programma abbia comportato delocalizzazione secondo quanto indicato al precedente punto 2 dell'art. 8; f. qualora l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale, si trovi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; <p>3. Nel caso di revoca di un intervento finanziario già erogato, salvo casi adeguatamente documentati e valutati da Regione Lombardia, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo percepito e incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, salvo il caso di cui alla lettera c) per il quale la maggiorazione sarà pari al tasso di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.</p> <p>4. In caso di rinuncia e/o rideterminazione di un intervento finanziario già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito incrementato degli interessi legali.</p> <p>5. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di revoca e contestuale richiesta di restituzione dell'intervento finanziario.</p> <p>6. Regione Lombardia si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto dalla Direzione Generale.</p>

Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 08 marzo 2013

18. ISPEZIONI E CONTROLLI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regione Lombardia, anche mediante il soggetto Gestore, provvede ad effettuare controlli su base campionaria non inferiori al 5 % delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria allo scopo di verificare i requisiti di ammissibilità, lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
19. MONITORAGGIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regione Lombardia monitorerà l'andamento dell'attività oggetto dell'intervento finanziario per un periodo di due anni a partire dalla rendicontazione del progetto. I dati verranno rilevati mediante il sistema di procedura informatica GEFO.
20. DISPOSIZIONI FINALI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa vigente. 2. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della Struttura Internazionalizzazione del Sistema Produttivo- Direzione Generale Industria, Artigianato Edilizia e Cooperazione - Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. I dati forniti a Regione Lombardia e a Finlombarda S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, saranno oggetto di trattamento ai fini del presente Bando anche mediante l'inserimento e l'elaborazione in supporti informatici protetti. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha i diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196/03. 3. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Lombardia nella persona del Presidente, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è: <ul style="list-style-type: none"> - Il Direttore Generale della Direzione Generale competente della Regione Lombardia; - Il Direttore Generale di Finlombarda s.p.a.
21. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: www.industria.regione.lombardia.it 2. Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: info_fri@regione.lombardia.it 3. Per l'assistenza tecnica alla compilazione on line è possibile contattare Lombardia Informatica SpA - tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Ai fini del presente atto si intende per :

"Bando": il presente avviso alle imprese

"Data di avvio e conclusione del programma d'investimento": la data di contabilizzazione del conferimento, sia in denaro che in natura, da parte dell'impresa beneficiaria richiedente. La conclusione del programma di investimento dovrà essere oggetto di relazione conclusiva del progetto di internazionalizzazione resa in forma di autocertificazione ai sensi DPR 445 del 28 dicembre 2000 da parte dell'impresa beneficiaria richiedente, attestante l'effettivo sostenimento delle spese e la messa in attività della new.co.

"De Minimis": quanto indicato nel regolamento (CE) N. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) per un importo relativo al massimale di euro 200.000,00 nel triennio.

"Intervento finanziario": l'intervento concesso ai sensi del presente Bando, composto da una quota a titolo di contributo in c/capitale ed una a titolo di finanziamento a tasso agevolato.

"MPMI": imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato 1, art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008, che di seguito si riportano:

- a. Microimprese: Numero max di Occupati = meno di 10; Max Fatturato o Attivo Bilancio = € 2.000.000
- b. Piccole Imprese: Numero max di Occupati = meno di 50; Max Fatturato o Attivo Bilancio = € 10.000.000
- c. Medie Imprese: Numero max di Occupati = meno di 250; Max Fatturato: € 50.000.000 o Attivo Bilancio = € 43.000.000

22. DEFINIZIONI

"New.Co": l'impresa estera costituita da non più di sei mesi o da costituirsi alla data di presentazione della domanda, al cui capitale sociale partecipa il soggetto richiedente a mezzo del Conferimento.

"Insediamento produttivo": Stabilimenti produttivi o strutture operative finalizzate alla produzione, trasformazione di beni e/o all'erogazione di servizi e dotate di autonomia economica e tecnico-funzionale.

"Conferimento": è l'apporto in denaro o in beni strumentali nuovi o usati, materiali o immateriali, al capitale sociale della New.Co.

"Procedimento a sportello": definito dall'art.5 del D. Lgs 123/98 che prevede che l'istruttoria delle domande avvenga secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

"Settori di attività": i settori definiti dai codici ateco 2007.

"Sistema di procedura informatica": la gestione operativa di tutte le fasi di attività previste dal bando quali presentazione domanda, istruttorie formali e valutative, rendicontazioni di spesa, erogazioni, monitoraggio, modifiche e verifiche, attraverso l'utilizzo esclusivo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito web "Finanziamenti on line" all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it/>.